

**ACCORDO PROVINCIALE SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI**  
**Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato**  
**alla qualifica 1 parametri retributivi G-H**

In data 28 luglio 2025

Tra

l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, rappresentata dal suo Presidente **Andrea DE ZORDO**, dal Presidente della Categoria dell'Autotrasporto **Roberto BELLINI**, assistiti dall'Area Contrattazione e Politiche del Lavoro nella persona della dott.ssa **Deborah BATTISTI**

e

le OO.SS della categoria del Trasporto

FILT CGIL del Trentino, rappresentata dal Segretario generale Sig. **Franco PINNA**

FIT CISL del Trentino, rappresentata dal Coordinatore Area Merci e Logistica **Giovanni GIORLANDO**

UILTRASPORTI del Trentino, rappresentata dal Segretario generale aggiunto Sig. **Franco CERBARO**

**Premesso che**

- Il 3.12.2017 tutte le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl Autotrasporto merci e Logistica, rinnovato con Verbale di accordo del 18.05.2021;
- In occasione del citato rinnovo contrattuale le Parti hanno regolamentato una nuova riclassificazione del personale viaggiante in base ai titoli di guida posseduti che ai servizi prestati;
- La Sezione Artigiana del Ccnl demanda alla Commissione paritetica il compito di verificare le condizioni di cui all'art. 11 bis co. 1 in ordine alla discontinuità, anche in riferimento al personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametro retributivo G ed H;

**considerato che**

- Le Parti prendono atto che il settore dell'e-commerce sta vivendo un grande sviluppo grazie ai cambiamenti digitali e conseguentemente alle nuove abitudini di acquisto fortemente accelerate dalla pandemia;
- I processi di trasformazione in atto e di forte innovazione possono incidere sulle condizioni di lavoro e le parti sociali hanno individuato alcuni temi da sviluppare per salvaguardare i livelli occupazionali e la professionalità del settore ed intendono, quindi, assegnare alle relazioni sindacali, alla contrattazione di secondo livello ed alla bilateralità una funzione centrale per accrescere la competitività delle imprese e tutelare i diritti dei lavoratori;
- La contrattazione di secondo livello, in particolare quella diretta a regolamentare l'orario di lavoro ai sensi dell'artt. 11, 11 bis e 11 quinquies del CCNL e la forfetizzazione degli straordinari, sembra poter essere un elemento utile per dare certezza a imprese e lavoratori sull'organizzazione dell'impresa e sull'armonizzazione dei trattamenti economici dei lavoratori;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue**

**Art. 1 Campo di applicazione**

Il presente accordo si applica sull'intero territorio provinciale a tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione del vigente Ccnl Trasporto Logistica, Trasporto Merci e Spedizione - "Sezione Artigiana Autotrasporto Merci".

## Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente accordo ha vigenza triennale, decorre dal 28/07/2025 e fino al 27/07/2028.

Le Parti s'impegnano ad incontrarsi qualora, nell'arco della vigenza del presente accordo provinciale, dovessero modificarsi condizioni e/o presupposti normativi o contrattuali – in base ai quali lo stesso sia stato stipulato al fine di apportarvi le opportune modifiche.

L'accordo s'intende tacitamente rinnovato salvo formale disdetta di una delle parti da inviare mediante pec o vero in raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il presente Accordo sarà depositato telematicamente in conformità alle disposizioni vigenti.

Con la firma del presente accordo le Parti si danno atto di aver proceduto ad attuare la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL.

## Art. 3 Orario di lavoro del personale viaggiante inquadrato alla Qualifica 1 parametri retributivi G – H

Per il personale viaggiante inquadrato nella Qualifica 1 parametri retributivi G-H, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 co. 1, prima alinea, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il vigente Ccnl, possono essere definite, alternativamente, le seguenti intese:

- a. la definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero;
- b. la verifica della sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma delle disposizioni vigenti R.D.L. 15.3.1923 n. 692, R.D. 10.9.1923 n. 1953, R.D. 6.12.1923 n. 2657

Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro sarà di 43 ore settimanali a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ossia dal 28 luglio 2025 e di 42 ore settimanali a partire dal 1° gennaio 2026.

Gli accordi aziendali in essere alla data di stipula del rinnovo del Ccnl di data 6 dicembre 2024 continuano a trovare la loro integrale applicazione fino alla entrata in vigore dei nuovi limiti di orario.

A livello aziendale contestualmente alla stipula degli accordi aziendali sopra citati per l'accertamento dello svolgimento della prestazione lavorativa in regime di discontinuità saranno definite le modalità di forfettizzazione del lavoro straordinario secondo quanto previsto dal co. 8 dell'art. 11, nonché, per il personale inquadrato alla qualifica 1 parametro retributivo G prima alinea, che effettua la propria attività lavorativa al di fuori del territorio comunale, le modalità di erogazione e gli importi di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c. 5 del TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a 13€.

Nell'ambito di tali accordi, per tale personale che esercita la propria prestazione lavorativa esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, in alternativa all'indennità di cui al precedente alinea sarà prevista l'erogazione di un buono pasto del valore minimo di 8€. Restano ferme le condizioni di miglior favore ove esistenti.

Il presente CCPL costituisce accordo sindacale aziendale per le imprese artigiane fino a 8 dipendenti.

Le aziende che intendono stipulare accordi sindacali aziendali per disciplinare quanto sopra potranno, mediante l'assistenza dell'Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, cui aderiscono o conferiscono mandato, definire i suddetti accordi con la Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto di cui alla Sezione Artigiana.

Sono titolati alla stipulazione degli accordi collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni stipulanti il presente Ccnl da una parte e le RSU ove esistenti e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente Ccnl e le loro RSA dall'altra. Il confronto dovrà avere inizio entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta avanzata anche da una sola delle parti.

Gli accordi di cui sopra avranno una durata massima di 3 anni.

In occasione della stipula degli accordi collettivi aziendali di cui all'art. 11, co. 8, punto b) potrà essere verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono requisito essenziale per l'applicazione del regime di orario previsto dal co. 2.

Nei casi di certificazione dell'estensione di orario di lavoro dei profili G ed H le aziende dovranno rivolgersi alla Commissione Paritetica Bilaterale dell'Autotrasporto - istituita presso Ebat – inviando per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [commissioneautotrasporto@ebat.tn.it](mailto:commissioneautotrasporto@ebat.tn.it) il relativo modello – Allegato 1 del presente Accordo - disponibile sul sito dello stesso Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Associazione Artigiani della Provincia di Trento

Il Presidente

Andrea DE ZORDO

Il Presidente della Categoria Autotrasporto

Il Presidente

Roberto BELLINI

FILT CGIL del Trentino

Il Segretario Generale

Franco PINNA

FIT CISL del Trentino

Il Coordinatore Area Merci e Logistica

Giovanni GIORLANDO

UILTRASPORTI UIL del Trentino

Il Segretario Generale aggiunto

Franco CERBARO

**ALLEGATO 1 - ACCORDO PROVINCIALE SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI -Disposizioni particolari per il personale viaggiante inquadrato alla qualifica 1 parametri retributivi G-H**

Alla Commissione Paritetica dell'Autotrasporto c/o EBAT

Email [commissioneautotrasporto@ebat.tn.it](mailto:commissioneautotrasporto@ebat.tn.it)

Data Protocollo \_\_\_\_\_

Numero Protocollo \_\_\_\_\_

**RELAZIONE D'IMPRESA – ORARIO DI LAVORO**

**PER I PROFILI G e H - ART. 3 CCPL**

Il sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

Titolare/legale rappresentante dell'Azienda \_\_\_\_\_

Partita Iva/Cod. fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Matricola INPS \_\_\_\_\_ Codice Ateco \_\_\_\_\_

Associata a Associazione Artigiani:  SI  NO

Conferisce mandato all'Associazione Artigiani:  SI  NO

Natura Azienda: Artigiana  SI  NO

Descrizione Attività Aziendale

\_\_\_\_\_

N. dipendenti in forza: \_\_\_\_\_

N. dipendenti Autisti: \_\_\_\_\_

Indicare n. dei lavoratori autisti distinto per qualifica/parametro retributivo impiegato in mansioni discontinue:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che per i lavoratori inquadrati nei livelli G - H il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione dei vincoli di organizzazione derivanti dalla seguente tipologia di trasporto:

---

---

---

---

---

E visto quanto previsto dall'art. 11 quinquies dell'Accordo 6 dicembre 2024 il limite dell'orario di lavoro sarà di 43 ore a decorrere dalla stipula del contratto aziendale ovvero di 42 ore da gennaio 2026

L'azienda autorizza ad utilizzare i dati forniti per il procedimento in corso (D.Lgs. 30/06/03 n. 196): codice in materia di protezione dei dati personali.

Si resta in attesa di Vs. comunicazione in merito.

Data \_\_\_\_\_

Il Legale Rappresentante

Indicare eventuali problematiche che si intendono affrontare con l'organismo bilaterale dell'autotrasporto:

---

---

---

---

